

Milano, 19 settembre 2014

Ns. Rif.: 335/14/BP

Trasmessa a mezzo P.E.C.

Spettabile  
BANCA D'ITALIA  
Servizio Regolamentazione e Analisi Macro-  
prudenziale  
Divisione Regolamentazione 1  
Via Milano, 53  
00184 ROMA

**OGGETTO: Documento per la consultazione - obblighi antiriciclaggio applicabili a seguito di operazioni di factoring**

Assifact esprime il proprio apprezzamento e il proprio ringraziamento per la pubblicazione del documento per la consultazione in oggetto, che fornisce un efficace riscontro alla complessa e delicata problematica portata dall'industria del factoring all'attenzione di codesta Autorità e che vede, grazie alla comprensione mostrata per le gravi difficoltà di ordine pratico segnalate dalle società di factoring nell'adempiere agli obblighi di adeguata verifica, un percorso complesso avviarsi verso la conclusione.

A seguito dell'analisi del documento, questa Associazione esprime quindi generale ed ampia condivisione dei contenuti e si pregia di fornire le proprie osservazioni in merito alle specifiche modifiche proposte.

**1. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE IN MATERIA DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA, AI SENSI DELL'ART. 7 COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231**

Facendo seguito ai contatti intrattenuti con questa Associazione, nel presente documento codesta Banca chiarisce che "i debitori ceduti nell'ambito di operazioni di factoring non sono considerati clienti, nemmeno occasionali, delle società cessionarie, a meno che non intervenga un nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto, anche in forma di dilazione di pagamento".

In generale, Assifact ritiene che tale chiarimento sia coerente con le effettive caratteristiche e con il profilo di rischio dell'operazione, correttamente descritti nella relazione illustrativa, e persegua inoltre l'allineamento degli adempimenti antiriciclaggio a cui sono assoggettate le società di factoring italiane alle prassi in uso negli altri paesi europei senza comportare una riduzione dei presidi antiriciclaggio a livello di sistema.

Pertanto, l'industria del factoring supporta pienamente la modifica introdotta, che risponde peraltro alle esigenze rappresentate dal settore a codesta Banca.

Riguardo all'ambito oggettivo della modifica ("operazioni di factoring"), si condivide la formulazione scelta che appare sufficientemente generica per ricomprendere l'intera operatività di acquisto di credito delle società di factoring, a prescindere dalle modalità realizzative (es. in massa o spot) e

dallo strumento giuridico di supporto alla cessione utilizzato (Legge 52/91, codice civile, norme internazionali), ed evitare che possano sorgere problemi di interpretazione.

Per maggiore completezza, gioverebbe, in ogni caso, precisare che il "nuovo accordo tra creditore cessionario e debitore ceduto", per comportare l'acquisizione da parte di quest'ultimo della qualifica di "cliente", debba assumere forma contrattuale ai sensi dell'art. 117 del TUB.

## 2. MODIFICHE AL PROVVEDIMENTO RECANTE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER LA TENUTA DELL'ARCHIVIO UNICO INFORMATICO E PER LE MODALITA' SEMPLIFICATE DI REGISTRAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 37, COMMI 7 E 8, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 NOVEMBRE 2007, N. 231

La proposta di modifica è volta ad eliminare dall'art. 3, comma 4 del Provvedimento AUI l'alinea che escludeva dagli obblighi di registrazioni in AUI i rapporti tra debitore ceduto e cessionario nelle operazioni di factoring, argomentando che l'esenzione discenderà direttamente dalla circostanza che il debitore ceduto non è considerato cliente del creditore cessionario.

Si ritiene che la modifica sia coerente con il chiarimento fornito e pertanto non vi sono osservazioni in merito.

Con mera finalità di omogeneità dei testi normativi, segnaliamo che la definizione di cliente presente nell'art. 1 (definizioni) del provvedimento per la tenuta dell'AUI non è stata allineata alla modifica introdotta nel glossario del provvedimento per l'adeguata verifica.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono cordiali saluti

ASSIFACT

